

Brussels, 6 May 2026  
(OR. en, it)

8904/26

---

---

**Interinstitutional File:  
2025/0384 (COD)**

---

---

UD 121  
CORDROGUE 63  
COMER 77  
ENT 97  
ENFOCUSTOM 58  
CODEC 828  
PARLNAT 110  
INST 208  
*PARLNAT*

#### COVER NOTE

---

From:	The Italian Senate
date of receipt:	29 April 2026
To:	The President of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on monitoring and controlling drug precursors and repealing Regulations (EC) No 273/2004 and (EC) No 111/2005 [17046/25 - COM(2025) 747 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

---

Delegations will find enclosed the opinion<sup>1</sup> of the Italian Senate on the above.

---

<sup>1</sup> The translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2025-0747>

SENATO DELLA REPUBBLICA  
XIX LEGISLATURA

Doc. XVIII  
n. 31

**RISOLUZIONE  
DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

*(Relatrice MURELLI)*

*approvata nella seduta del 21 aprile 2026*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AL MONITORAGGIO E AL CONTROLLO DEI PRECURSORI DI DROGHE E CHE ABROGA I REGOLAMENTI (CE) N. 273/2004 E (CE) N. 111/2005 – (COM(2025) 747 DEFINITIVO)**

*Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

**Comunicata alla Presidenza il 22 aprile 2026**

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento COM(2025) 747, finalizzata a ridurre ulteriormente la disponibilità di precursori di droghe, utilizzati nella fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti e il loro commercio illegittimo, nonché ad agevolare il commercio legittimo, a razionalizzare le procedure attuali e a ridurre gli oneri amministrativi;

considerato che la proposta di regolamento è accompagnata dalla nuova Strategia dell'Unione in materia di droghe (COM(2025) 743) e da un Piano d'azione contro il traffico di droga (COM(2025) 744), e che essa ridefinisce il quadro normativo in materia, abrogando il regolamento (CE) n. 273/2004 e il regolamento (CE) n. 111/2005, che disciplinano il monitoraggio e il controllo intracomunitario dei precursori di droghe nonché il loro commercio tra l'Unione e i Paesi terzi;

richiamata la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna nel 1988;

tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della salute, e della ulteriore relazione trasmessa dal Ministero dell'interno in forma di scheda tecnica;

tenuto conto della risoluzione adottata dalla 4ª Commissione permanente di questo ramo del Parlamento, in merito al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e alla individuazione della base giuridica della proposta;

rilevato che la proposta di regolamento prevede che le attuali quattro categorie di sostanze siano ridotte a tre: nella categoria 1 saranno elencate le sostanze ad alto rischio di diversione da usi legali verso usi illegali, il cui commercio sarà soggetto al possesso di una licenza; nella categoria 2 saranno incluse le sostanze a rischio inferiore (attualmente appartenenti alle categorie 2, 3 e 4), la cui previa registrazione dell'operatore sarà prevista solo per il commercio con Paesi terzi e non più per gli scambi intracomunitari (come attualmente previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 273/2004); nella categoria 3 saranno incluse le sostanze usate solo dalla ricerca o innovazione (precursori di progettazione), prive di altro uso legittimo noto, il cui commercio di piccole quantità per fini di ricerca e innovazione sarà consentito previa notifica, mentre per maggiori quantità sarà richiesta la licenza;

rilevato, inoltre, che la proposta di regolamento prevede la soppressione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 273/2004, che attualmente obbliga gli operatori commerciali delle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 ad ottenere dall'acquirente una dichiarazione indicante l'uso specifico per ogni sostanza;

rilevato, altresì, che la proposta di regolamento prevede la soppressione del paragrafo 2 dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 273/2004, che attualmente obbliga gli operatori a fornire, in forma sintetica, alle autorità competenti, le informazioni relative a tutte le loro transazioni commerciali relative a tutte le categorie di sostanze classificate;

ritenuto che la prevista soppressione dell'obbligo degli operatori di fornire informazioni su ogni singola transazione, specificandone i quantitativi, sottragga alle autorità competenti un essenziale strumento per il monitoraggio e controllo della movimentazione sul territorio europeo delle sostanze chimiche più comunemente utilizzate nella produzione clandestina di droghe, comprese quelle inserite nella nuova categoria 2, con inevitabili profili di rischio di diversione verso usi illegali delle stesse, tra cui la produzione di eroina, di cocaina e di metamfetamina;

ritenuto che tale ridotta tracciabilità, all'interno dell'Unione, si ponga in contrasto con gli obblighi internazionali assunti con l'adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna nel 1988, che vincola i Paesi aderenti a porre sotto controllo tutte le sostanze ivi indicate;

esprime un parere favorevole sugli obiettivi sottesi alla proposta di regolamento, che sono condivisibili, ma condiziona tale avviso favorevole al mantenimento degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 6, all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004 e all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/1011. La condizione posta è intesa, in particolare, alla tutela della salute « come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività » (articolo 32, primo comma, della Costituzione), oltre che ad assicurare il rispetto della succitata Convenzione.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

€ 1,00